



DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 24 LUGLIO 2002

N. 94

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su **c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.**

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.**

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2002, n. 802

Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione e per l'applicazione, delle sanzioni in materia di potenziale vitivinicolo. Adeguamento a quanto stabilito dall'art. 64 della legge 28/12/2001, n. 448 che ha modificato l'art. 2 del Decreto Legislativo n. 260/2000.

pag. 6162

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2002, n. 820

L. 488/92 e successive modificazioni ed integra-

zioni. Indicatore Regionale per la formazione delle graduatorie delle domande di agevolazione per gli investimenti ricadenti nel territorio della Regione Puglia. Esercizio 2002.

pag. 6177

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2002, n. 822

Autorizzazione apertura ed esercizio Terme di Castelnuovo, site nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG).

pag. 6183

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2002, n. 827

Determinazione delle tariffe da applicare al fine del rilascio dei decreti di riconoscimento previsti dalle norme indicate nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000.

pag. 6185

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2002, n. 802

Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione e per l'applicazione, delle sanzioni in materia di potenziale vitivinicolo. Adeguamento a quanto stabilito dall'art. 64 della legge 28/12/2001, n. 448 che ha modificato l'art. 2 del Decreto Legislativo n. 260/2000.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue.

E' noto che il Reg.(CE) n. 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo, all'art. 2, prevede che i vigneti ad uva da vino realizzati anteriormente al 1° settembre 1998, contravvenendo al divieto di impianto e reimpianto di viti senza la prescritta autorizzazione possono essere regolarizzati.

Ciò stante con i provvedimenti n. 1006/2000, n. 612/2001 e n. 1153/2001 la Giunta regionale ha emanato gli avvisi per la presentazione delle domande di regolarizzazione unitamente alle "Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione e per l'applicazione delle sanzioni in materia di potenziale vitivinicolo".

Al fine di agevolare ed invogliare tutti i produttori alla presentazione delle suddette istanze il Parlamento italiano, con l'art. 64 della legge 21 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ha modificato l'art. 2 del D. L.vo n. 260/2000 concernente "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo", disponendo la riduzione delle sanzioni minime, la data di decorrenza per l'applicazione delle sanzioni, la specificazione della tipologia di produzione dei vigneti ai quali applicare le sanzioni di cui alla lettera c) del

Reg. (CE) n. 1493/99, la regolarizzazione dei vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993 e il pagamento della spesa amministrativa per l'iscrizione di tali vigneti nell'inventario viticolo.

Successivamente i servizi della Commissione U.E. - D.G. Agricoltura - a seguito di un quesito posto dall'Agenzia di sviluppo agricolo del Friuli Venezia Giulia hanno espresso, a mezzo della lettera n. 005276 del 25/02/2002, perplessità soltanto sulla individuazione temporale di decorrenza della regolarizzazione (1993-1998). Pertanto, in attesa di eventuali atti formali giuridicamente validi che stabiliscano la precisa decorrenza, si ritiene di procedere alla regolarizzazione, in via cautelativa, degli impianti effettuati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. CE n. 1493/99.

Sicché le Regioni non hanno potuto dare seguito all'istruttoria delle domande di regolarizzazione stante sia l'incertezza sull'applicabilità del suddetto art. 64, sia la mancata comunicazione circa la possibilità di utilizzare la quota dell'1,2% della superficie vitata per la regolarizzazione dei vigneti secondo quanto previsto all'art. 2, par. 3, lett. c) del Reg. (CE) n. 1493/99.

La questione è stata esaminata e discussa più volte in sede di riunione del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, sollecitando il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ad intervenire presso la Commissione dell'Unione Europea per ottenere il parere favorevole alla sua applicazione. Inoltre il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è stato sollecitato dalle Regioni a chiedere alla Commissione dell'Unione Europea la proroga al 31 dicembre 2002 del termine per la regolarizzazione fissato dalla normativa comunitaria al 31 luglio 2002.

Tuttavia nelle more che la Commissione si pronunci in merito, al fine di evitare il grave rischio che la Puglia non possa beneficiare della regolarizzazione dei vigneti si propone di approvare tutte le domande di deroga (=regolarizzazione) per la commercializzazione dei prodotti derivanti dai vigneti non autorizzati pervenute e protocollate presso gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura entro il 30 giugno 2002, facendo salva la definitiva concessione individuale dell'atto di deroga al favorevole completamento dell'iter istruttorio da effettuarsi entro il 31 ottobre 2002.

In attesa di ricevere precise disposizioni nazionali e comunitarie in merito a quanto sopra esposto, si ritiene necessario e si propone di diramare le seguenti direttive agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura circa l'attività di istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze di regolarizzazione.

Vigneti oggetto della regolarizzazione

Venendo meno il riferimento alla data di decorrenza per la regolarizzazione fissata dal citato art. 64 della legge 448/01 al 1° settembre 1993 si pone il problema del periodo temporale dei vigneti da regolarizzare.

La risposta va cercata nel Reg. (CE) n. 1493/99 il quale all'articolo 2, paragrafi 2 e 3 prevede che lo Stato membro può derogare al divieto di utilizzare le uve ottenute dai vigneti piantati anteriormente al 1° settembre 1998 la cui produzione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Reg. CEE n. 822/87, poteva essere messa in circolazione soltanto se avviata alla distillazione. Ne consegue che le superfici vitate che possono beneficiare della predetta deroga non possono che essere quelle che, piantate in violazione del divieto di impianto e reimpianto di cui agli articoli 6 e 7 del Reg. CEE 822/87, per la normativa comunitaria non potevano produrre vini da commercializzare e per quella nazionale, di cui alla legge n. 460/1987, dovevano essere estirpate. La concessione della deroga quindi comporta la regolarizzazione di tali vigneti.

Ne consegue altresì che, salvo esplicite diverse disposizioni normative, sono da considerarsi regolari i vigneti impiantati o reimpiantati senza la prevista autorizzazione preventiva anteriormente al 1 aprile 1987, data di entrata in vigore del Reg CEE n. 822/87, iscritti allo schedario viticolo entro il 31 luglio 2002 attraverso la dichiarazione delle superfici vitate.

Sanzioni per i vigneti impiantati dal 1 aprile 1987 al 31 agosto 1998

Poiché, come già detto, i servizi della Commissione europea hanno espresso dubbi soltanto per la deroga temporale di decorrenza della regolarizzazione e non anche per l'entità delle sanzioni fissate dal comma 3 dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 260/2000, come modificato dalla legge n.

448/2001, si ritiene di dover applicare il suo contenuto riguardo la riduzione delle sanzioni minime. Pertanto le sanzioni da comminare per i vigneti piantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 sono le seguenti:

- Se la regolarizzazione viene concessa in applicazione dell'art. 2, par. 3, lettera a) del Reg. CE n. 1493/99, cioè per il caso di reimpianto di vigneto effettuato senza la prescritta autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 258 per ogni ettaro della superficie interessata, fissata dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 260/2000, così come modificato dall'art. 64 della legge 448/2001.
- Se la regolarizzazione di un nuovo impianto di vigneto effettuato senza la prescritta autorizzazione è richiesta mediante l'utilizzo di un diritto di reimpianto acquisito da terzi ai sensi dell'art. 2, par. 3, lett. b) del Reg.(CE) n. 1493/99, la sanzione consiste nell'acquisto di una superficie pari al 150% della superficie del vigneto interessato alla regolarizzazione; oppure nel pagamento del prezzo che sarà fissato dall'Amministrazione Regionale per la concessione dei diritti prelevati dalla "riserva".
- Se la regolarizzazione di un nuovo impianto non autorizzato viene concessa in applicazione del caso c) dell'art. 2, par. 3 del Reg. CE n. 1493/99, sarà applicata la sanzione prevista dal succitato decreto legislativo, consistente nel pagamento di Euro 1.033 per ettaro se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola e di Euro 2.582 per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini a DOC.
- Qualora la regolarizzazione di un nuovo impianto non autorizzato venga richiesta in applicazione della lettera d) dell'art. 2, par. 3 del Reg. CE n. 1493/99 la sanzione consiste solamente nell'estirpazione di una superficie di vigneto regolare equivalente a quella irregolare. Per ottenere la regolarizzazione il richiedente dovrà impegnarsi per sé e per gli aventi causa, a procedere, entro il 31 luglio 2004, all'estirpazione di un vigneto regolare, presente nella dichiarazione delle superfici vitate, di superficie equivalente a quella da regolarizzare. Al riguardo il produttore è tenuto a presentare

una garanzia fidejussoria intestata alla Regione Puglia per un importo pari a Euro 8.000 per ogni ettaro di vigneto da estirpare, a titolo di cauzione per l'impegno assunto, con scadenza al 31 dicembre 2004.

Gli importi delle suddette sanzioni devono essere versati sul c/c postale n. 00287706 intestato a: REGIONE PUGLIA - Servizio Tesoreria gestito dal Banco di Napoli, indicando la causale del versamento "Pagamento sanzione regolarizzazione vigneti".

Utilizzazione della quota dell'1,2% della superficie vitata regionale per la regolarizzazione secondo il caso di cui alla lettera c) art. 2 par. 3 del Reg. CE 1493/99

L'AGEA nei giorni scorsi ha inoltrato alla Commissione U.E. la richiesta di autorizzazione della quota dell'1,2% della superficie vitata regionale per la regolarizzazione secondo il caso di cui alla lettera c) art. 2 par. 3 del Reg. CE 1493/99.

In attesa della decisione della Commissione che, secondo notizie informali dovrebbe essere favorevole, poiché non è possibile attendere oltre, considerati i tempi ormai troppo ristretti per procedere alla regolarizzazione avvalendosi anche del citato caso di cui alla lettera c), si dà atto che la Regione Puglia è compresa tra le regioni che hanno dimostrato il possesso di tali diritti di reimpianto e, pertanto, si è dell'avviso che possa utilizzarli, riassegnandoli ai produttori per la regolarizzazione dei nuovi impianti non autorizzati, entro il limite dell'1,2% della superficie vitata regionale.

Difatti dai dati elaborati dall'AGEA sulla base delle informazioni sull'inventario viticolo della Regione Puglia e sulle informazioni relative ai diritti di reimpianto non fatti valere risulta che la Puglia nel periodo di riferimento (1/8/1992 - 31/8/1999) ha estirpato 18.495 ettari di vigneto, di cui 13.508 con premio e 4.986 senza premio.

Dall'esame dei predetti dati si rileva altresì che, ai sensi della normativa comunitaria, possono essere riassegnati per la regolarizzazione 1.332 ettari, pari all'1,2% della superficie vitata regionale esistente alla data del 31/08/1999, che rientrano ampiamente nel limite (4.986 Ha) dell'entità dei diritti di reimpianto che la Puglia non ha fatto valere.

Tali diritti vengono così ripartiti per provincia in proporzione alle rispettive superfici vitate esistenti al 31 agosto 1999:

Provincia	Sup. vitata (Ha)	%	Ripartizione (Ha)
Foggia	27.100	24,86%	331,16
Bari	26.905	24,68%	328,78
Taranto	20.506	18,81%	250,58
Brindisi	19.950	18,30%	243,79
Lecce	14.540	13,34%	177,68
Puglia	109.001	100,00%	1332,00

Per la loro assegnazione ai produttori vitivinicoli sarà data priorità alle domande di regolarizzazione di minore superficie e a parità di condizioni si terrà conto della data di presentazione della domanda. Eventuali diritti non utilizzati da alcune province potranno essere riassegnati alle altre province che eventualmente ne avessero necessità.

Tuttavia qualora detta quota non dovesse essere sufficiente, per la regolarizzazione di nuovi impianti si valuterà la possibilità di prelevare una quota dei diritti d'impianto dalla riserva regionale. A tal fine la quota dei "diritti di impianto nuovamente creati", di cui all'art. 6 del Reg.(CE) n. 1493/99, assegnati alla Regione Puglia, pari a 1.451 ettari, sarà riversata nella "Riserva" e con apposito provvedimento sarà fissato il corrispettivo da versare all'Amministrazione regionale per la concessione dei diritti d'impianto, nonché saranno indicate le priorità di assegnazione. Con atto dirigenziale del Settore agricoltura i suddetti diritti saranno ripartiti tra le province pugliesi sulla base della superficie vitata esistente. Eventuali diritti non utilizzati da alcune province potranno essere riassegnati alle altre province che eventualmente ne avessero necessità.

Domande di regolarizzazione

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 1006 del 4 agosto 2000, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. CE n. 1227/2000, al fine di poter dare la possibilità di commercializzare le uve prodotte nella vendemmia 2000 da vigneti illegittimi, ha consentito ai produttori di presentare le domande di regolarizzazione (=deroga), riservandosi di indicare e chiedere la documentazione necessaria a corredo della

domanda non appena fossero stati disponibili tutti gli elementi normativi e regolamentari applicativi della normativa comunitaria.

Con successiva deliberazione n. 612 del 29 maggio 2001 furono emanate le "Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione e per l'applicazione delle sanzioni in materia di potenziale vitivinicolo", ivi compresa l'elencazione della documentazione che i produttori erano tenuti ad inviare agli IPA a corredo delle domande.

Documentazione a corredo delle domande

Allo scopo di rendere più agevole l'istruttoria delle domande si riporta di seguito l'elenco dei documenti occorrenti per ciascuno dei quattro casi di regolarizzazione:

Per tutti i casi:

1. copia della dichiarazione delle superfici vitate (modello Agea o, qualora la dichiarazione non fosse ancora stampata nel predetto modello, copia della stampa in bianco prodotto dallo sportello Agea);
2. certificato catastale della superficie oggetto di regolarizzazione.

A) Nel caso in cui il conduttore intenda avvalersi dell'art. 2, par. 3, lett. a) del Reg.(CE) n. 1493/99 (realizzazione di un "reimpianto non autorizzato"), è tenuto a presentare, inoltre, la seguente documentazione:

1. la prova documentale che l'azienda è stata interessata da una estirpazione di viti per uva da vino, per una superficie almeno pari a quella da regolarizzare. (A titolo esemplificativo la prova relativa all'esistenza del vigneto oggetto di estirpazione non notificata, che il conduttore è tenuto a presentare, può essere quella indicata nell'allegato alla DGR n. 1153/2001. Qualora il conduttore non sia in grado di esibire tale prova documentale si applicano le disposizioni previste per i "nuovi impianti non autorizzati", riportate di seguito);
2. la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/00, con la quale il conduttore dichiara l'avvenuta estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione; che per la superficie in que-

stione non è mai stato percepito alcun premio all'estirpazione delle viti, ai sensi della specifica normativa comunitaria e che l'estirpazione di detta superficie non ha generato alcun diritto di reimpianto;

3. la documentazione dell'avvenuto versamento pari all'importo corrispondente a Euro 258 per ettaro di superficie da regolarizzare (es. 258 x mq 3.500 = Euro 90,30), eseguito secondo le modalità di cui al paragrafo "Sanzioni per i vigneti impiantati dal 1 aprile 1987 al 31 agosto 1998".

B) Nel caso in cui il conduttore abbia realizzato nel periodo di riferimento, un "nuovo impianto non autorizzato", è tenuto inoltre a presentare la seguente documentazione, in funzione della modalità di regolarizzazione prescelta:

1. modalità di cui all'art. 2, par. 3, lett. b) del Reg.(CE) n. 1493/99:
 - a) copia del diritto di reimpianto posseduto o acquisito da terzi con attestazione di validità residua dello stesso (superficie e scadenza). Il diritto deve essere pari ad almeno il 150% della superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione. (Per inciso si precisa che il 50% dei diritti di reimpianto eccedenti la superficie da regolarizzare, sarà trasferito alla riserva regionale secondo le modalità che saranno stabilite dal provvedimento regionale che disciplinerà la gestione della predetta riserva, già istituita con DGR n. 1934 del 28/12/2000).
 - b) la documentazione dell'avvenuto versamento pari all'importo corrispondente a quanto previsto nel caso di attivazione della possibilità di usufruire dei diritti prelevati dalla riserva.
2. modalità di cui all'art. 2, par. 3, lett. c) del Reg.(CE) n. 1493/99:
 - a) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/00, che in relazione ai vitigni coltivati la superficie è idonea alla produzione di vini a DOC oppure esclusivamente di vini da tavola (compresi quindi gli IGT);
 - b) la documentazione dell'avvenuto versamento pari all'importo corrispondente a

quanto indicato nel precedente paragrafo “Sanzioni per i vigneti impiantati dal 1 aprile 1987 al 31 agosto 1998”.

3. modalità di cui all’art. 2, par. 3, lett. d) del Reg.(CE) n. 1493/99:
 - a) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/00, con il quale il conduttore si impegna, per sé e per gli aventi causa, ad effettuare l’estirpazione delle viti di una regolare superficie equivalente a quella da regolarizzare, presente nella dichiarazione delle superfici vitate, entro il 31 luglio 2004;
 - b) la garanzia fidejussoria intestata alla Regione Puglia per un importo pari a Euro 8.000 per ogni ettaro di vigneto da estirpare, a titolo di cauzione per l’impegno assunto, con scadenza al 31 dicembre 2004.

Modalità istruttorie

Nel caso in cui l’Ispettorato competente nell’istruire la domanda accerti carenze o imprecisioni nella documentazione trasmessa, può chiedere chiarimenti od integrazioni, oppure può rettificare d’ufficio la superficie da ammettere alla regolarizzazione, comunicando l’eventuale integrazione dell’importo della sanzione da versare, fissando il termine ultimo per il versamento.

- A) Nel caso di un “reimpianto non autorizzato” (art. 2, par. 3, lett. a) del Reg.(CE) n. 1493/99) l’ufficio verifica che:
 - il vigneto oggetto di regolarizzazione risulti nella dichiarazione delle superfici vitate o nella stampa in bianco (oppure nella banca dati informatizzata fornita dall’Agea);
 - la prova documentale, esibita dal richiedente, sia attendibile e riguardi una superficie almeno pari a quella da regolarizzare;
 - il versamento dell’importo sia stato effettuato secondo le modalità stabilite e la cifra sia pari a Euro 258 per ogni ettaro di superficie vitata oggetto di regolarizzazione.
- B) Nel caso di un “nuovo impianto non autorizzato” l’ufficio verifica che:
 - il vigneto oggetto di regolarizzazione risulti

nella dichiarazione delle superfici vitate o nella stampa in bianco (oppure nella banca dati informatizzata fornita dall’Agea);

- qualora il richiedente si sia avvalso della facoltà prevista all’art. 2, par. 3, lett. b) del Reg.(CE) n. 1493/99 che:
 - a) la superficie del diritto sia realmente disponibile e l’atto sia ancora valido;
 - b) la superficie sia almeno pari al 150% della superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione,
 - c) il versamento dell’importo sia stato effettuato secondo le modalità stabilite e la cifra sia pari a quella prevista nel caso di concessione di diritti prelevati dalla riserva.
- qualora il richiedente si sia avvalso della facoltà prevista all’art. 2, par. 3, Lett. c del Reg.(CE) n. 1493/99, che:
 - a) i vitigni, sulla base di quanto dichiarato dal conduttore, siano idonei, - esclusivamente per la produzione di vini da tavola (compresi quindi gli IGT), oppure
 - per la produzione di vini a DOC;
 - il versamento dell’importo sia stato effettuato secondo le modalità stabilite e la cifra sia pari a quella prevista al precedente paragrafo “Sanzioni per i vigneti impiantati dal 1 aprile 1987 al 31 agosto 1998”;
- qualora il richiedente si sia avvalso della facoltà prevista all’art. 2, par. 3, Lett. d) del Reg.(CE) n. 1493/99, che:
 - a) la dichiarazione contenga tutti gli elementi previsti al precedente paragrafo “Documentazione a corredo delle domande”;
 - b) la garanzia fidejussoria sia conforme e siano indicati i riferimenti catastali e le superfici rispettivamente del vigneto da regolarizzare e di quello da estirpare.

Conclusa l’istruttoria con un parere favorevole, il Dirigente responsabile dell’Ispettorato rilascia all’interessato il provvedimento di concessione della deroga, di cui all’art. 2, par. 3 del Reg.(CE) n. 1493/99.

Qualora la deroga di cui sopra non sia concessa (anche a causa dell’invio di documentazione incompleta o non idonea), il Dirigente responsabile dell’Ispettorato comunica all’interessato i motivi

del diniego e lo informa dei conseguenti obblighi previsti dall'art. 2, par. 4, lettere a) e b) del Reg.(CE) n. 1227/2000 e dall'art. 2, comma 2, del Decreto legislativo n. 260/2000.

Avverso il provvedimento di diniego, gli interessati possono presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni e, persistendo il diniego, possono fare ricorso giurisdizionale al TAR della Puglia.

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione di diniego, copia della stessa va inviata all'ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi.

A seguito del procedimento del diniego, l'IPA provvede all'accertamento della consistenza della superficie vitata non regolarizzabile intimando al conduttore, in esecuzione di quanto previsto dai Reg. (CE) n. 1493/99 e n. 1227/2000, quanto segue:

1. di procedere all'estirpazione della superficie vitata irregolare;
2. di provvedere al pagamento di un importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto dal vigneto abusivo, nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda fino alla data di rigetto della stessa (per il calcolo si prende a riferimento il prezzo medio della tipologia di prodotto commercializzata, rilevato dalle mercuriali della Camera di commercio competente per territorio, con riferimento al periodo di cui sopra); o, in alternativa
3. di avviare alla distillazione un quantitativo di vino equivalente a quello prodotto dalle uve raccolte dalla superficie irregolare, nel medesimo periodo. In caso di oggettiva impossibilità di determinare i precisi volumi di vino da avviare alla distillazione, sulla base della documentazione aziendale, l'Ispettorato può stabilire la quantità avvalendosi, per il calcolo, della resa media per ettaro rilevata dalla dichiarazione di raccolta uve e di produzione vino, oppure in carenza anche di ciò, del dato della resa provinciale media per ettaro rilevata dagli uffici di statistica.

Qualora il conduttore non provveda ad estirpare la superficie vitata irregolare nei termini di cui alla comunicazione ispettoriale, giusto quanto previsto all'art. 2, par. 7, del Reg.(CE) n. 1493/99, il conduttore è soggetto fino alla effettiva rimozione delle viti, anche alla sanzione amministrativa di cui

all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 260/2000.

L'Ispettorato infatti, decorsi i termini di cui alla suddetta comunicazione, provvede a trasmettere gli atti al competente Ufficio regionale del contenzioso per gli adempimenti relativi all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione del pagamento della sanzione amministrativa e dell'estirpazione del vigneto in causa.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

L'applicazione del presente provvedimento comporterà una variazione quantitativa in entrata a carico del bilancio regionale, a seguito del versamento delle sanzioni e delle spese amministrative previste per la regolarizzazione dei vigneti.

Le somme versate e riscosse affluiranno nel capitolo di entrata 6153300 del bilancio regionale epigrafato "Somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione"; la definitiva imputazione sarà effettuata con apposito provvedimento, mediante il quale saranno individuati i capitoli di entrata e di spesa.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio e del dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto e di approvare quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

- di procedere alla concessione della deroga (=regolarizzazione) per la commercializzazione dei prodotti derivanti dai vigneti non autorizzati entro data del 31 luglio 2002, per le domande presentate dai conduttori viticoli ed assunte al protocollo degli IPA fino alla data del 30 giugno 2002. Tale provvedimento di carattere generale fa salva la definitiva concessione individuale dell'atto di deroga al favorevole completamento dell'iter istruttorio da effettuarsi entro il 31 ottobre 2002;
- di stabilire in Euro 8.000 per ogni ettaro di vigneto da estirpare la fidejussione in favore della Regione Puglia, a titolo di garanzia per l'impegno assunto nei casi di regolarizzazione di cui all'art. 2, par. 3, lett. d) del Reg.(CE) n. 1493/99;
- di consentire l'accoglimento e l'istruttoria delle domande di regolarizzazione presentate, con tutta la relativa documentazione, successivamente al 31 gennaio 2002 e fino alla data del 30 giugno 2002;
- di stabilire che gli importi delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 260/2000, così come modificati dall'art. 64 della legge n. 448/2001, sono così determinati:
 - a) se la regolarizzazione è concessa ai sensi dell'art. 2, par. 3, lett. a) del Reg.(CE) n. 1493/99 si applica la sanzione amministrativa di Euro 258 per ogni ettaro della superficie vitata interessata;
 - b) se la regolarizzazione è concessa ai sensi dell'art. 2, par. 3, lett. e) del Reg.(CE) n. 1493/99 si applica la sanzione amministrativa di Euro 1.033 per ogni ettaro se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente alla produzione di vino da tavola, e di Euro 2.582 per ogni ettaro se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini a DOC;
- di stabilire che le somme relative alle sanzioni di cui al presente provvedimento devono essere versate sul c/c postale n. 00287706 intestato a: REGIONE PUGLIA - Servizio Tesoreria gestito dal Banco di Napoli, indicando la causale del versamento "Pagamento sanzione regolarizzazione vigneti";
- di stabilire che le somme introitate, nel rispetto

- delle norme generali della finanza e della contabilità degli enti pubblici, saranno destinate ad attività di ricerca, di sperimentazione, di riorganizzazione delle imprese del settore e di promozione dei prodotti vitivinicoli di qualità, secondo le disposizioni che saranno adottate con successivi provvedimenti della Giunta regionale;
- di dare atto che gli IPA provvedono all'istruttoria e all'emissione dell'atto di concessione della deroga al divieto di commercializzare vino ottenuto da uve raccolte in superfici piantate irregolarmente, entro il termine del 31 ottobre 2002, salvo eventuale proroga concessa dall'U.E.;
- di approvare le modifiche della D.G.R. n. 612/2001 esposte in narrativa al fine dell'adeguamento a quanto stabilito dall'art. 64 della legge 28.12.2001, n. 448 che ha modificato l'art. 2 del Decreto Legislativo n. 260/2000;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) ed all'AGEA;
- di autorizzare il Settore Agricoltura ad apportare al presente provvedimento, con determinazione dirigenziale, le modifiche e/o le integrazioni necessarie a seguito di verifica della precisa entità dei nuovi impianti viticoli da regolarizzare, di verifiche tecniche da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dei Servizi della Commissione U.E.;
- di incaricare la segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g), della L.R. n. 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

Allegato A

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, ALI-
MENTAZIONE, RIFORMA FONDIARIA,
FORESTE, ACQUACOLTURA, CACCIA E
PESCA - Settore Agricoltura

DISPOSIZIONI PER LA REGOLARIZZA-

ZIONE DEI VIGNETI IMPIANTATI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 260 DEL 10 AGOSTO 2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (Deroga per la commercializzazione delle uve provenienti da vigneti irregolari, ai sensi dell'art. 2, par. 3 del Reg. (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 1227/2000)

Sommario

1. Premesse
2. Oggetto della misura di regolarizzazione
3. Casi per i quali è possibile la regolarizzazione
4. Sanzioni per i vigneti impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998
5. Presentazione delle domande
6. Documentazione a corredo delle domande
7. Modalità istruttorie degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura
8. Superfici piantate prima del 1° settembre 1993
9. Superfici piantate dopo il 1° settembre 1998
10. Norme transitorie e generali
11. Allegato (fac-simile determina dirigenziale)

1) Premesse

Il Reg. (CE) n. 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo, all'art. 2, prevede che i vigneti ad uva da vino realizzati anteriormente al 1° settembre 1998, in violazione al divieto di impianto e reimpianto di viti senza la prescritta autorizzazione di cui al Reg.(CEE) n. 822/87, entrato in vigore il 1° aprile 1987, possono essere regolarizzati.

La concessione della regolarizzazione comporta l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare, in deroga al divieto fissato dalla normativa per il prodotto ottenuto dai suddetti vigneti irregolari.

Il presente atto modifica le disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione, adottate con DGR n. 612/2001, per adeguarle a quanto stabilito dall'art. 64 della legge 28.12.2001, n. 448 che ha modificato l'art. 2 del Decreto Legislativo n. 260/2000.

2) Oggetto della misura di regolarizzazione

Sono oggetto del provvedimento di regolarizzazione, ai sensi del combinato disposto dal Reg.(CE) n. 1493/99, dal Reg.(CE) n. 1227/00, dal Decreto Legislativo n. 260/2000 e successive modifiche e integrazioni, dal DM 27 luglio 2000, dalla DGR n. 612/01 e dalla DGR n. 1153/01, le superfici vitate piantate senza autorizzazione tra il 1° settembre 1993 e il 31 agosto 1998, la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'art. 6, par. 3, o dell'art. 7, par. 4, del Reg. (CEE) n. 822/87, entrato in vigore il 1° aprile 1987.

Sono oggetto di istruttoria tutte le domande presentate fino alla data del 15 giugno 2002.

Il vino ottenuto da vigneti, di superficie inferiore a 10 are, impiantati per il consumo familiare non è soggetto all'obbligo della distillazione e, quindi tali vigneti sono esentati dalla regolarizzazione a condizione che il prodotto non sia mai stato commercializzato.

Per i vigneti impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1993 non si applicano le sanzioni e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati, previo pagamento delle spese amministrative per l'iscrizione all'inventario viticolo.

I richiedenti che presentano le domande di regolarizzazione mediante l'assegnazione dei "diritti virtuali" pari all'1,2% della superficie vitata regionale (art. 2, par. 3, lett. c) del Reg.(CE) n. 1493/99) oppure mediante assegnazione dei diritti della riserva regionale (art. 2, par. 3, lett. b) potranno regolarizzare i propri vigneti qualora siano in possesso dei requisiti e nel rispetto dei criteri adottati dalla Giunta regionale. In alternativa i predetti richiedenti potranno regolarizzare i propri vigneti secondo le altre modalità attualmente consentite.

Il termine per acquisire i diritti di reimpianto al fine di regolarizzare nuovi impianti abusivi di cui all'art. 2, par. 3, lett. b) del Reg.(CE) n. 1493/99 è fissato al 31/03/2002.

Ai fini della definizione dei procedimenti di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 4 novembre 1987 n. 460 che, relativamente all'esecuzione della misura dell'estirpazione, risultano attualmente sospesi ai sensi della

deliberazione della Giunta regionale n. 2057 del 30/12/99, i produttori interessati potranno presentare domanda di regolarizzazione ai sensi dell'art. 64 della legge n. 448 del 29/12/2001, che ha modificato l'art. 2 del Decreto Legislativo n. 260/2000, secondo le procedure indicate nel presente provvedimento, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria eventualmente già versata a seguito di ordinanze-ingiunzioni emesse dagli uffici regionali del contenzioso.

Il provvedimento di regolarizzazione e dell'autorizzazione in deroga alla commercializzazione della produzione ottenuta dai vigneti irregolari è rilasciato dal dirigente responsabile dell'ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, secondo l'allegato fac-simile".

3) Casi per i quali è possibile la regolarizzazione

Caso a) - Articolo 2, par. 3, lettera a) Req.(CE) n. 1493/99.

Reimpianto di vigneto effettuato senza aver notificato l'estirpazione di un preesistente vigneto aziendale e senza aver acquisito la prescritta autorizzazione.

Per ottenere la regolarizzazione il richiedente dovrà produrre idonea documentazione atta a provare che sulla medesima superficie in cui è impiantato il vigneto da regolarizzare o su altra superficie aziendale era presente un vigneto di superficie equivalente o superiore, poi estirpato senza aver percepito un premio all'estirpazione.

Qualora la preesistenza di tale vigneto non possa essere documentata il vigneto da regolarizzare ricade nei successivi casi.

Caso b) - Articolo 2, par. 3, lettera b) Reg.(CE) n. 1493/99.

Nuovo vigneto effettuato senza la prescritta autorizzazione.

Per ottenere la regolarizzazione il richiedente dovrà possedere o acquistare da terzi diritti di reimpianto, validi al momento della presentazione della domanda, per una superficie pari al 150% della superficie del vigneto interessato alla regolarizzazione.

Qualora la quota dei diritti di reimpianto di cui al successivo Caso c) non dovesse essere sufficiente, per la regolarizzazione di nuovi impianti residui potrà essere valutata la possibilità di assegnare una quota dei diritti d'impianto prelevati dalla riserva.

In tale eventualità:

- 1) il corrispettivo da versare all'Amministrazione regionale per la concessione di tali diritti è fissato in Euro 3.873, prendendo a base per la sua determinazione l'importo della sanzione minima per la regolarizzazione di vigneti idonei alla produzione di vini a DOC (Euro 2.582) maggiorata del 50% (pari a Euro 1.291), così come disposto dall'art. 2, par. 6, lett. a) del Reg.(CE) n. 1493/99. Detto importo è valido esclusivamente per la regolarizzazione e non anche per la concessione di diritti di cui all'art. 5, par. 3, lett. b) del Reg.(CE) n. 1493/99, per i quali la Giunta regionale si riserva la decisione con successivo provvedimento;
- 2) per l'assegnazione dei diritti virtuali e dei diritti prelevati dalla riserva si darà la priorità alle domande di regolarizzazione di minore superficie e a parità di condizioni, in base alla data di presentazione della domanda;
- 3) I diritti saranno ripartiti tra le provincie pugliesi sulla base della superficie vitata esistente. Eventuali diritti non utilizzati da alcune provincie potranno essere riassegnati alle altre provincie che eventualmente ne avessero necessità.

Caso c) - Articolo 2, par. 3, lettera c) Reg.(CE) n. 1493/99.

Nuovo vigneto effettuato senza la prescritta autorizzazione.

Per la regolarizzazione dei vigneti di cui all'art. 2, lett. c) del Reg. (CE) n. 1493/99 sono utilizzati n. 1.332 ettari, pari all'1,2% della superficie vitata regionale in essere al 31/8/1999.

Per la loro assegnazione sarà data priorità alle domande di regolarizzazione di minore superficie, e a parità di condizioni, in base alla data di presentazione della domanda.

Con atto dirigenziale del Settore agricoltura i suddetti diritti saranno ripartiti tra le provincie pugliesi sulla base della superficie vitata esistente. Eventuali diritti non utilizzati da alcune provincie

potranno essere riassegnati alle altre provincie che eventualmente ne avessero necessità.

Caso d) - Articolo 2, par. 3, lettera d) Req.(CE) n. 1493/99.

Nuovo vigneto effettuato senza la prescritta autorizzazione.

Per ottenere la regolarizzazione il richiedente dovrà impegnarsi per sé e per gli aventi causa, a procedere, entro il 31 luglio 2004, all'estirpazione di un vigneto regolare, presente nella dichiarazione delle superfici vitate, di superficie equivalente a quella da regolarizzare.

Al riguardo il produttore è tenuto a presentare una garanzia fidejussoria intestata alla Regione Puglia per un importo pari a Euro 8.000 per ogni ettaro di vigneto da estirpare, a titolo di cauzione per l'impegno assunto, con scadenza al 31 dicembre 2004.

4) Sanzioni per i vigneti impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998

- Se la regolarizzazione viene concessa in applicazione del caso a) del precedente punto 3), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 258 per ogni ettaro della superficie interessata, fissata dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 260/2000, così come modificato dall'art. 64 della legge 448/2001.
- Se la regolarizzazione è concessa ai sensi dell'art. 2, par. 3, lett. b) del Reg.(CE) n. 1493/99, mediante assegnazione di diritti dalla riserva, il produttore è obbligato a versare all'Amministrazione regionale l'importo di Euro 3.873 per ogni ettaro della superficie vitata interessata. Tale corrispettivo è determinato sulla base dell'importo della sanzione minima per la regolarizzazione di vigneti idonei alla produzione di vini a DOC (Euro 2.582) maggiorata del 50% (pari a Euro 1.291), così come disposto dall'art. 2, par. 6, lett. a) del Reg.(CE) n. 1493/99.
- Se la regolarizzazione viene concessa in applicazione del caso c) del precedente punto 3), sarà applicata la sanzione prevista dal succitato decreto legislativo, consistente nel pagamento di Euro 1.033 per ettaro se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per

la produzione di vini da tavola e di Euro 2.582 per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini a DOC.

Qualora la regolarizzazione venga ottenuta in applicazione della lettera b) del precedente punto 3) la sanzione consiste nell'acquisto del diritto di reimpianto nella misura pari al 150% della superficie interessata o nel pagamento del prezzo fissato dalla Regione per la concessione dei diritti prelevati dalla riserva.

Qualora la regolarizzazione venga richiesta in applicazione della lettera d) del precedente punto 3) la sanzione consiste solamente nell'estirpazione di una superficie di vigneto regolare equivalente a quella irregolare.

Gli importi delle suddette le sanzioni devono essere versati sul c/c postale n. 00287706 intestato a: REGIONE PUGLIA - Servizio Tesoreria gestito dal Banco di Napoli, indicando la causale del versamento "Pagamento sanzione regolarizzazione vigneti".

5) Presentazione delle domande

In deroga al termine del 31 gennaio 2002 fissato dalla Delibera della Giunta regionale n. 1796/2001 potranno essere accolte ed istruite le domande di regolarizzazione, in bollo, compilate secondo lo schema allegato alla DGR n. 612/01, corredate dalla documentazione di seguito indicata, con firma autenticata a norma dell'art. 3, comma 11 della Legge n. 127/97, pervenute agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio entro il 15 giugno 2002, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I produttori che hanno già presentato domanda di regolarizzazione, ai sensi delle deliberazioni n. 1006/2000, n. 612/2001 e 1153/2001, possono entro il suddetto termine del 15 giugno 2002 ripresentare domanda per esprimere la scelta definitiva di regolarizzazione di cui intendono avvalersi allegando la documentazione mancante, elencata al successivo punto 6).

I produttori interessati da un procedimento pendente di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 della Legge n. 460/87, al fine della sua definizione,

devono presentare domanda di regolarizzazione e relativa documentazione con le modalità previste dal presente provvedimento; ovvero, in relazione al periodo nel quale è stata commessa l'infrazione, devono versare l'importo della spesa amministrativa per l'iscrizione all'inventario viticolo con le modalità previste al successivo punto 8).

6) Documentazione a corredo delle domande

Di seguito si elenca, per ciascuna modalità di regolarizzazione, la documentazione che ciascun conduttore è tenuto ad allegare alla domanda di cui al precedente punto.

A) Per tutte le domande presentate:

1. copia della dichiarazione delle superfici vitate (modello Agea o, qualora la dichiarazione non fosse ancora stampata nel predetto modello, copia della stampa in bianco prodotto dallo sportello Agea);
2. estratto di mappa o documentazione tecnica presentata agli uffici catastali o stampa tecnica relativa al riscontro sul GIS, con evidenziata la superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione;
3. certificato catastale della superficie oggetto di regolarizzazione.

B) Nel caso in cui il conduttore intenda avvalersi dell'art. 2, par. 3, lett. a) del Reg.(CE) n. 1493/99 (realizzazione di un "reimpianto non autorizzato"), è tenuto a presentare, inoltre, la seguente documentazione:

1. la prova documentale che l'azienda è stata interessata da una estirpazione di viti per uva da vino, per una superficie almeno pari a quella da regolarizzare. A titolo esemplificativo la prova relativa all'esistenza del vigneto oggetto di estirpazione non notificata, che il conduttore è tenuto a presentare, può essere quella indicata nell'allegato alla DGR n. 1153/2001. Qualora il conduttore non sia in grado di esibire tale prova documentale si applicano le disposizioni previste per i "nuovi impianti non autorizzati", riportate di seguito;
2. la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/00, con la quale il conduttore dichiara l'avvenuta estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione,

che per la superficie in questione non è mai stato percepito alcun premio all'estirpazione delle viti, ai sensi della specifica normativa comunitaria e che l'estirpazione di detta superficie non ha generato alcun diritto di reimpianto;

3. la documentazione dell'avvenuto versamento pari all'importo corrispondente a Euro 258 per ettaro di superficie da regolarizzare (es. 258 x mq 3.500 = Euro 90,30), eseguito secondo le modalità di cui ai precedenti punti 4) e 5).

C) Nel caso in cui il conduttore abbia realizzato nel periodo di riferimento, un "nuovo impianto non autorizzato", è tenuto a presentare oltre a quanto previsto al precedente punto A), la seguente documentazione, in funzione della modalità di regolarizzazione prescelta:

1. modalità di cui all'art. 2, par. 3, lett. b) del Reg.(CE) n. 1493/99
 - a) copia del diritto di reimpianto posseduto o acquisito da terzi con attestazione di validità residua dello stesso (superficie e scadenza). Il diritto deve essere pari ad almeno il 150% della superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione.
 - b) la documentazione dell'avvenuto versamento pari all'importo corrispondente a quanto indicato nel precedente punto 4) nel caso di concessione di diritti prelevati dalla riserva.
2. modalità di cui all'art. 2, par. 3, lett. c) del Reg.(CE) n. 1493/99
 - a) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/00, che in relazione ai vitigni coltivati la superficie è idonea alla produzione di vini a DOC oppure esclusivamente di vini da tavola (compresi quindi gli IGT);
 - b) la documentazione dell'avvenuto versamento pari all'importo corrispondente a quanto indicato nel precedente punto 4).
3. modalità di cui all'art. 2, par. 3, lett. d) del Reg.(CE) n. 1493/99
 - a) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/00, con il quale il conduttore si impegna, per sé e per gli aventi causa, ad effettuare l'estirpazione delle viti di una regolare superficie equivalente a quella da regolarizzare, presente nella dichiarazione delle superfici vitate, entro il 31 luglio 2004;
 - b) la garanzia fidejussoria intestata alla Regione

Puglia per un importo pari a Euro 8.000 per ogni ettaro di vigneto da estirpare, a titolo di cauzione per l'impegno assunto, con scadenza al 31 dicembre 2004.

7) Modalità istruttorie degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura

Sulla scorta delle comunicazioni dei richiedenti, gli Ispettorati competenti per territorio, provvedono ad istruire le domande di deroga secondo le seguenti modalità.

A) Nel caso di un "reimpianto non autorizzato" (art. 2, par. 3, lett. a) del Reg.(CE) n. 1493/99) l'ufficio verifica che:

1. il vigneto oggetto di regolarizzazione risulti nella dichiarazione delle superfici vitate o nella stampa in bianco (oppure nella banca dati informatizzata fornita dall'Agea);
2. la prova documentale, esibita dal richiedente, sia attendibile e riguardi una superficie almeno pari a quella da regolarizzare;
3. il versamento dell'importo sia stato effettuato secondo le modalità stabilite e la cifra sia pari a Euro 258 per ogni ettaro di superficie vitata oggetto di regolarizzazione.

B) Nel caso di un "nuovo impianto non autorizzato" l'ufficio verifica che:

1. il vigneto oggetto di regolarizzazione risulti nella dichiarazione delle superfici vitate o nella stampa in bianco (oppure nella banca dati informatizzata fornita dall'Agea);
2. qualora il richiedente si sia avvalso della facoltà prevista all'art. 2, par. 3, lett. b) del Reg.(CE) n. 1493/99 che:
 - a) la superficie del diritto sia realmente disponibile e l'atto sia ancora valido;
 - b) la superficie sia almeno pari al 150% della superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione,
 - c) il versamento dell'importo sia stato effettuato secondo le modalità stabilite e la cifra sia pari a quella prevista al precedente punto 4) del presente allegato, nel caso di concessione di diritti prelevati dalla riserva.
3. qualora il richiedente si sia avvalso della

facoltà prevista all'art. 2, par. 3, lett. c) del Reg.(CE) n. 1493/99, che:

- a) i vitigni, sulla base di quanto dichiarato dal conduttore, siano idonei,
 - esclusivamente per la produzione di vini da tavola (compresi quindi gli IGT), oppure
 - per la produzione di vini di qualità a DOC;
 - b) il versamento dell'importo sia stato effettuato secondo le modalità stabilite e la cifra sia pari a quella prevista al precedente punto 4) del presente allegato;
4. qualora il richiedente si sia avvalso della facoltà prevista all'art. 2, par. 3, lett. d) del Reg.(CE) n. 1493/99, che:
- a) la dichiarazione contenga tutti gli elementi previsti al precedente punto 6) del presente allegato;
 - b) la garanzia fidejussoria sia conforme e siano indicati i riferimenti catastali e le superfici rispettivamente del vigneto da regolarizzare e di quello da estirpare.

Nel caso in cui l'ispettorato competente nell'istruire la domanda accerti carenze o imprecisioni nella documentazione trasmessa, può chiedere chiarimenti od integrazioni, oppure può rettificare d'ufficio la superficie da ammettere alla regolarizzazione, comunicando l'eventuale integrazione dell'importo della sanzione da versare, fissando il termine ultimo per il versamento.

Conclusa l'istruttoria con un parere favorevole, il Dirigente responsabile dell'ispettorato rilascia all'interessato il provvedimento di concessione della deroga, di cui all'art. 2, par. 3 del Reg.(CE) n. 1493/99, utilizzando l'apposito fac-simile allegato.

Qualora la deroga di cui sopra non sia concessa (anche a causa dell'invio di documentazione incompleta o non idonea), il Dirigente responsabile dell'ispettorato comunica all'interessato i motivi del diniego e lo informa dei conseguenti obblighi previsti dall'art. 2, par. 4, lettere a) e b) dei Reg.(CE) n. 1227/2000 e dall'art. 2, comma 2, del Decreto legislativo n.260/2000.

Avverso il provvedimento di diniego, gli interessati possono presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni e, persistendo il diniego, possono fare ricorso

giurisdizionale al TAR della Puglia.

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione di diniego, copia della stessa va inviata all'ufficio territorialmente competente dell'ispettorato Centrale Repressione Frodi.

A seguito del procedimento dei dinieghi, l'IPA provvede all'accertamento della consistenza della superficie vitata non regolarizzabile intimando al conduttore, in esecuzione di quanto previsto dai Reg. (CE) n. 1493/99 e n. 1227/2000, quanto segue:

1. di procedere all'estirpazione della superficie vitata irregolare;
2. di provvedere al pagamento di un importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto dal vigneto abusivo, nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda fino alla data di rigetto della stessa (per il calcolo si prende a riferimento il prezzo medio della tipologia di prodotto commercializzata, rilevato dai mercuriali della Camera di commercio competente per territorio, con riferimento al periodo di cui sopra); o, in alternativa
3. di avviare alla distillazione un quantitativo di vino equivalente a quello prodotto dalle uve raccolte dalla superficie irregolare, nel medesimo periodo. In caso di oggettiva impossibilità di determinare i precisi volumi di vino da avviare alla distillazione, sulla base della documentazione aziendale, l'ispettorato può stabilire la quantità avvalendosi, per il calcolo, della resa media per ettaro rilevata dalla dichiarazione di raccolta uve e di produzione vino, oppure in carenza anche di ciò, del dato della resa provinciale media per ettaro rilevata dagli uffici di statistica.

Qualora il conduttore non provveda ad estirpare la superficie vitata irregolare nei termini di cui alla comunicazione ispettorale, giusto quanto previsto all'art. 2, par. 7, del Reg.(CE) n. 1493/99, il conduttore è soggetto fino alla effettiva rimozione delle viti, anche alla sanzione amministrativa di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 260/2000.

L'ispettorato infatti, decorsi i termini di cui alla suddetta comunicazione, provvede a trasmettere gli atti al competente Ufficio regionale dei contenziosi per gli adempimenti relativi all'emissione dell'ordinanza ingiunzione del pagamento della sanzione

amministrativa e dell'estirpazione del vigneto in causa.

8) Superfici piantate prima del 1° settembre 1993

Ai sensi e per gli effetti del comma 3.bis del Decreto Legislativo n. 260/2000, come modificato dall'art. 64 della legge 448/2001, per i vigneti impiantati anteriormente al 10 settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al precedente punto 4) e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.

I suddetti vigneti sono soggetti al pagamento dell'importo di E 100 per ettaro, a titolo di spesa amministrativa per l'iscrizione all'inventario viticolo di cui al Reg. CE n. 1493/99.

Gli importi della predetta spesa amministrativa devono essere versati sul c/c postale n. 00287706 intestato a: REGIONE PUGLIA - Servizio tesoreria gestito dal Banco di Napoli, indicando la seguente causale di versamento: "Pagamento spesa amministrativa per l'iscrizione all'inventario viticolo".

Per l'accertamento del versamento dovuto si procede nel seguente modo:

- i produttori che hanno già presentato la domanda di regolarizzazione devono inviare al competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura la ricevuta del versamento, al fine di poter ricevere dallo stesso Ispettorato l'attestazione di regolarizzazione dei vigneti indicati nella domanda. Per i conduttori che non effettuano tale versamento l'IPA intima il pagamento di quanto dovuto fissandone un termine;
- qualora per i vigneti impiantati senza autorizzazione, nel periodo 1° aprile 1987 - 31 agosto 1993, non sia stata presentata domanda di regolarizzazione, gli ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, o altra struttura competente per l'istruttoria di qualsiasi istanza concernente il settore vitivinicolo (iscrizione albi DOC e IGT, diritti di impianto, magazzinaggio, etc.) chiedono l'esibizione della copia della ricevuta di versamento e in sua assenza, intimano al produttore il versamento di quanto dovuto, prima di procedere alla concessione e/o autorizzazione richiesta.

9) Superfici piantate dopo il 1° settembre 1998

Al conduttore che viola le disposizioni di cui all'art. 2, par. 7 del Reg.(CE) n. 1493/99, e successive modifiche ed integrazioni, sono applicate le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 260/2000.

10) Norme transitorie e generali

In merito al 50% dei diritti di reimpianto eccedenti la superficie da regolarizzare, acquisiti dal conduttore ai sensi dell'art. 2, par. 3, lett. b) dei Reg.(CE) n. 1493/99, il trasferimento alla riserva regionale, giusto quanto previsto dal par. 6, lett. b) del medesimo articolo, avverrà secondo le modalità stabilite dal provvedimento regionale che disciplinerà la gestione della predetta riserva, già istituita con DGR n. 1934 del 28/12/2000.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni recate dalle deliberazioni n. 612/01 e n. 1153/01, nonché dalla normativa di settore comunitaria e nazionale.

Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura sono tenuti a comunicare all'Assessorato all'agricoltura - Settore Agricoltura, entro il 30 settembre 2002, le informazioni di cui all'art. 2, par. 7 del Reg. (CE) n. 1227/2000, utilizzando la tabella "allegato 1." al medesimo regolamento.

Gli uffici Regionali dei Contenzioso, ai sensi del DM 27 luglio 2000 n. 32921 inviano al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, entro 30 giorni dalla data di notifica all'interessato, copia dell'ordinanza-ingiunzione dell'applicazione delle sanzioni connesse alla mancata regolarizzazione.

Regione Puglia
ASSESSORATO AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, RIFORMA FONDARIA, FORESTE, ACQUACOLTURA, CACCIA E PESCA
ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI

Prot. n. _____ Data

Pos. n. _____

**REGOLARIZZAZIONE DEI VIGNETI
IMPIANTATI SENZA LA PRESCRITTA
AUTORIZZAZIONE**

(Concessione della deroga per la produzione di vino da commercializzare proveniente da uve prodotte da vigneti irregolari, ai sensi dell'art. 2, par. 3 dei Reg. (CE) n. 1493/1999, dell'art. 2 di Reg. (CE) n. 1227/2000 e del Decreto Legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto il Reg. CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il Reg. CE n. 1227/2000 della Commissione dei 31 maggio 2000 che stabilisce le modalità di applicazione dei Reg. (CE) n. 1493/99;

Visto il DM 27 luglio 2000 con il quale sono state emanate le norme di attuazione dei regolamenti CE n. 1493/99 e n. 1227/2000;

Visto il Decreto Legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 e successive modificazioni, con il quale sono state emanate le disposizioni sanzionatorie del Reg. CE n. 1493/99 relative all'OCM del settore vitivinicolo;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1006 del 4 agosto 2000 concernente "Adempimenti per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1493/99 e n. 1227/2000 relativi all'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo";

Vista la D.G.R. n. 612 del 29 maggio 2001 relativa alle Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione e per l'applicazione delle sanzioni in materia di potenziale vitivinicolo (Ai sensi dei Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 e del D. Lgs n. 260 del 10 agosto 2000);

Visto l'art. 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che ha modificato l'art. 2 del D. Lgs n. 260 del 10 agosto 2000;

Viste le D.G.R. n. 1153 del 31/08/2001 e n. 1796 dell'11/12/2001 concernenti "Proroga del termine di presentazione delle domande per la regolarizzazione dei vigneti";

Vista la D.G.R. n. del concernente "Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione e per l'applicazione delle sanzioni in materia di potenziale vitivinicolo. Adeguamento a quanto stabilito dall'art. 64 della legge 28.12.2001, n. 448 che ha modificato l'art. 2 del Decreto Legislativo n. 260/2000";

Vista la domanda presentata in data..... prot. n..... del.....
dal Sig..... C.F..... nato a
..... il via..... n.....
C.A.P..... Prov..... nella sua qualità di della azienda
agricola..... situata nel Comune di
loc..... con la quale ha chiesto la concessione della deroga
(=regolarizzazione) prevista dalla normativa di cui all'oggetto per i vigneti così distinti:

VIGNETO N.	AGRO DI	FOGLIO	PARTICELLE	SUPERFICIE	ANNO DI IMPIANTO
1					
2					
.....					

Visto il verbale di istruttoria prot. n..... del con il quale si attesta il risultato
delle verifiche documentali e grafiche e si esprime parere favorevole per la concessione
della deroga;

DETERMINA

la concessione della regolarizzazione delle seguenti superfici vitate e la deroga di cui
all'art. 2, par. 3 del Reg. (CE) n. 1493/1999 e all'art. 2 del Reg. (CE) n. 1227/2000, per la
produzione di vino da commercializzare proveniente dalle uve prodotte da tali superfici:

VIGNETO N.	AGRO DI	FOGLIO	PARTICELLE	SUPERFICIE	ANNO DI IMPIANTO
1					
2					
.....					

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2002, n. 820

L. 488/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Indicatore Regionale per la formazione delle graduatorie delle domande di agevolazione per gli investimenti ricadenti nel territorio della Regione Puglia. Esercizio 2002.

L'Assessore all'industria, Commercio, Artigianato, Attività Estrattive ed Energia Dott. Pietro Lospinuso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Incentivazione alle Attività Produttive, confermata dal Dirigente del Settore Industria riferisce quanto segue:

- Visto il Decreto-legge 22/10/92 n. 415 convertito, con modificazioni dalla legge 19/12/92 n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
- Visto il Decreto legislativo 03/04/93 n. 96 che attribuisce al Ministero dell'industria del Commercio e dell'Artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive di programma o di impresa o di intesa di programma;
- Vista la delibera CIPE del 27/04/95 e del 18/12/96 concernente le direttive per la concessione e l'erogazione di agevolazioni;
- Visto il D.M 20/10/95 n. 527, che disciplina le modalità, le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive delle aree depresse del paese ed, in particolare all'art. 6 - bis, prevede che le Regioni, entro il 31 ottobre di ciascun anno possono proporre al Ministero I.C.A l'adozione di specifici criteri per la concessione delle agevolazioni;
- Vista la delibera CIPE del 18/12/96 afferente le modifiche ed integrazioni alla citata delibera CIPE del 27/04/95;
- Visto l'art. 18, comma 1, lettera a del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni, secondo il quale, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, le direttive per la concessione

delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415/92, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/92, già di competenza del CIPE, sono determinate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni;

- Visto il Decreto del Ministero I.C.A del 22/07/99, che ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni alle delibere CIPE e alle normative che si sono susseguite al decreto-legge n. 415 del 22 ottobre 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 19/12/92;
- Vista la D.G.R. n. 511 del 10/05/2001, concernente gli indicatori regionali per la formazione delle graduatorie di agevolazione per gli investimenti ricadenti sul territorio regionale per l'esercizio 2001;
- Visto il Decreto del Ministero alle Attività Produttive del 06 Novembre 2001, che ha disciplinato l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a far tempo dalla pubblicazione dello stesso sulla GURI (19/11/2001);
- Tenuto conto che il Ministero delle Attività produttive con propria nota prot. N. 953829 del 06/12/2001, ha comunicato che il termine finale del succitato Bando è stato subordinato alla legge finanziaria del 2002 e alla comunicazione delle proposte concernenti la formazione delle graduatorie regionali ordinarie e speciali da parte delle Amministrazioni Regionali, in materia di agevolazioni di cui alla L. 488/92 relativi al bando "industria" per le domande che saranno presentate nell'anno 2002;

Atteso che:

- Il succitato D.M. del 22/07/99 ha valorizzato il ruolo della Regione quale soggetto responsabile per lo sviluppo economico del territorio, prevedendo oltre all'indicazione delle priorità per settore produttivo, ubicazione e tipologia d'investimento, la possibilità di individuare più di un settore agevolabile o più aree ritenute prioritarie.
- il ruolo delle regioni si manifesta attraverso:
 - a) la definizione dell'indicatore regionale nelle graduatorie ordinarie;
 - b) la definizione delle graduatorie speciali e del relativo indicatore regionale;
 - c) l'indicazione, per la graduatoria speciale,

della misura (attualmente fissata nel limite dei 50%) delle proprie risorse finanziarie disponibili per la legge 488/92 da destinare alla stessa .

- L'indicatore regionale per la graduatoria ordinaria è costituito da tre elementi:
 - a) aree territoriali;
 - b) settori merceologici;
 - c) tipologia di investimento;
- L'indicatore per la graduatoria speciale può fare riferimento a particolari aree o a settori di attività;
- Il criterio delle priorità va espresso con l'attribuzione di un punteggio numerico intero, che, nella combinazione di due priorità dovrà esser compreso tra 0 e 20, mentre nella combinazione di tre priorità , tra 0 e 30.

Ritenuto che:

- E' necessario formulare l'indicatore , sia per la graduatoria ordinaria che per quella speciale, per indicare in modo trasparente e sostenere le proprie scelte di sviluppo industriale, al fine di ottimizzare la selettività dell'intervento agevolativo L. 488/92;
- Gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire e confermare, in coerenza con quanto stabilito nel P.O.R 2000/06, sono:
 - a) la nascita ed il consolidamento della base socio-economica-occupazionale;
 - b) la innovazione di qualità e di prodotto;
 - c) la riduzione dei costi industriali di produzione;
 - d) la riduzione dell'impatto ambientale;
 - e) la crescita e l'integrazione di filiera e di distretto;
 - f) la competitività del sistema produttivo ai fini dell'esportazione.
- La Regione ha la possibilità di esercitare una considerevole azione sul tessuto produttivo, nonché di effettuare una chiara e trasparente scelta programmatica, modulando e graduando un punteggio estremamente flessibile- ed articolato, al fine di cogliere nello specifico tutte le realtà locali meritevoli di maggiore attenzione,

evitando il sorgere di inefficienze nelle strutture economiche territoriali;

- Le scelte programmatiche sono mirate a ritenere strategico il comparto delle attività "labour intensive" costituente un contenitore occupazionale di elevata intensità ai fini della formulazione della graduatoria speciale;
- La graduazione dei punteggi per quella ordinaria è finalizzata a sostenere i settori in ritardo, promuovendo in particolare la diffusione dell'innovazione tecnologica e del comparto della new economy, con riferimento alle attività di high tech di produzione di beni e servizi correlati in filiera.

Considerato che:

- La ratio ispiratrice della proposta di modifica è quella di focalizzare l'attenzione, ai fini della formazione della graduatoria speciale, su limitati settori merceologici, rilevanti per la Regione Puglia, per evitare che essa rappresenti una duplicazione di quella "ordinaria", tradendo così lo spirito della normativa, e di articolare il parametro regionale relativo a quest'ultima graduatoria si da favorire soprattutto i comparti ove la nostra Regione registra un rilevante gap strutturale, al fine di assicurare uno sviluppo moderno del nostro territorio.

In particolare, l'attribuzione dei punteggi è stata finalizzata al conseguimento dei sottoindicati obiettivi:

- A. Favorire l'ampliamento della base produttiva tramite nuove unità locali o ampliamenti di impianti esistenti ed attraverso il rafforzamento delle aree produttive di beni a più elevata dinamica esportatrice;
- B. Perseguire lo sviluppo di innovazioni nei processi produttivi allo scopo di ridurre i costi di produzione, implementare l'ammontare delle produzioni e migliorare la qualità, tutelare l'ambiente e diminuire l'impatto sullo stesso;
- C. Contribuire alla crescita occupazionale ed in particolare all'occupazione stabile;
- D. Conseguire il riposizionamento strategico dei settori tradizionali o con significative prospettive di crescita nell'ottica dell'integrazione di filiera e di distretto;

E. Perseguire lo sviluppo di competitività e di innovazione di processo e di prodotto in comparti merceologici che registrano significativi ritardi, attraverso la differenziazione del punteggio in base al settore merceologico ed alla tipologia di investimenti.

Sulla base di tali considerazioni di seguito si riportano le proposte relative alla formulazione delle graduatorie speciale ed ordinaria e del relativo indicatore regionale.

Graduatoria speciale

La L. 488/92 prevede la possibilità di destinare parte dei fondi disponibili per orientare gli interventi agevolativi verso mirati e selettivi obiettivi di sviluppo regionale attraverso la formazione di una

graduatoria speciale, relativa ad aree o settori di attività individuati come prioritari dalle regioni.

Attraverso tale strumento si intende sostenere il necessario processo di riposizionamento strategico dei comparti labour intensive (tessile - abbigliamento - calzaturiero - del legno e del mobile - agroalimentare), maggiormente penalizzati dall'introduzione dell'IRAP, dagli attuali processi di divisione internazionale del lavoro e della concorrenza estera (in particolare per il tessile - abbigliamento - calzaturiero del Sud Est Asiatico), e che rappresentano un serbatoio di occupazione di straordinaria importanza, individuandoli quali settori priorità ai fini della formazione della graduatoria in questione, alla quale destinare il 50% delle risorse finanziarie disponibili per la Regione Puglia.

Pertanto, i settori di attività ritenuti prioritari risultano essere i seguenti:

SETTORI DI ATTIVITA' INDIVIDUATI COME PRIORITARI

Codice di attività	Attività
15	Industrie alimentari e delle bevande
17	Industrie tessili
18	Confezioni di articoli di vestiario; preparazione e tintura di pellicce
19	Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da corregiaio, selleria e calzature
20	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio
29	Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione
36	Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere
73	Ricerca e sviluppo
24	Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali

Assumendo come costante il punteggio regionale relativo alle diverse aree territoriali (a tutti i Comuni della Regione Puglia sono assegnati 10 punti), nel prospetto B2 che segue è riportato il punteggio attribuito alle differenti tipologie di investimento ai fini della formazione della graduatoria speciale la cui articolazione tende a privilegiare il consolidamento e lo sviluppo delle iniziative già esistenti, nonché l'avvio di nuove che possano integrarsi con le realtà imprenditoriali già attive, al fine di promuovere lo sviluppo di organizzazione a

filiera oggi ed a distretto domani.

PROSPETTO B2 - PUNTEGGIO RELATIVO ALLE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO PER LA GRADUATORIA SPECIALE

Tipologia di investimento	Punteggio
Costruzione di impianto produttivo	9
Ampliamento impianto produttivo	9
Ammodernamento impianto, produttivo	10
Ristrutturazione impianto produttivo	8
Riconversione impianto produttivo	7
Riattivazione impianto produttivo	6
Delocalizzazione impianto produttivo	9

Graduatoria ordinaria

La proposta del parametro regionale ai fini della graduatoria in esame risulta speculare rispetto alle modalità indicate per la formulazione di quella "speciale".

Invero, attraverso la graduatoria ordinaria, a cui è destinato il restante 50% delle risorse finanziarie disponibili per la Regione Puglia, si intende promuovere, soprattutto, la diffusione dell'innovazione tecnologica e della new economy mediante l'attribuzione di punteggi più elevati alle attività high tech di produzione di beni e servizi, considerate strategiche ai fini dello sviluppo socio economico del territorio pugliese.

La gradualità dei punteggi attribuiti alle singole

classi di attività economica si ispira, pertanto, alla ratio di favorire lo sviluppo dei comparti merceologici nei quali la Regione Puglia registra un significativo "ritardo" in particolare quelli interessati dallo sviluppo delle nuove tecnologie, quali il metalmeccanico e l'elettronico, e dei settori a questi correlati, che possano determinare ipotesi di filiera. A tal fine è stato attribuito a dette attività il massimo del punteggio nel mentre il minimo è stato riservato ai comparti merceologici labour intensive dei quali è necessario sostenere il processo di riposizionamento strategico che già beneficiano di un accesso preferenziale agli incentivi attraverso la graduatoria speciale.

Nei prospetti "A1" e "A2" che seguono sono riportati i punteggi regionali relativi sia alle differenti tipologie di attività ammissibili (A1) che alle

PROSPETTO "A1" - PUNTEGGIO RELATIVO AI SETTORI MERCEOLOGICI PER LA GRADUATORIA ORDINARIA

Codice di attività	Attività	Punteggio
10	Estrazione di carbonfossile e lignite; estrazione di torba	0
11	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale e servizi connessi	0
12	Estrazione di minerali di uranio e di torio	0
13	Estrazione di minerali metalliferi	0
14	Altre industrie estrattive	8
15	Industrie alimentari e delle bevande	10
16	Industrie del tabacco (1)	0
17	Industrie tessili	5
18	Confezione di articoli da vestiario	5
19	Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione calzature, borse, ecc.	5
20	Industrie dei prodotti in legno (escluso mobili) ed articoli in paglia	5
21	Fabbricazione della pasta carta, della carta e dei prodotti di carta	7
22	Editoria, stampa e riproduzione	10
23	Raffinerie di petrolio	0
24	Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche ed artificiali	8
25	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	7
26	Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	8
27	Produzione di metalli e loro leghe	8
28	Fabbricazione o lavorazione dei prodotti in metallo (escluse macchine ed impianti)	10
29	Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione	10
30	Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici	10

31	Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici (N.C.A.)	10
32	Fabbricazione di apparecchi radio TV e di apparecchi per telecomunicazioni	10
33	Fabbricazione di apparecchi di medicali e di precisione, di strumenti ottici e orologi	10
34	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	7
35	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	9
36	Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere	5
37	Recupero e preparazione per il riciclaggio	9
40.10	Produzione e distribuzione energia elettrica	10
40.30	Produzione e distribuzione di vapore ed acqua calda	10
45	Industria delle costruzioni	9
55.5	Alberghi e ristoranti limitatamente a mense e fornitura di pasti preparati con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per matrimoni, banchetti, ecc.	8
63	Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti escluse quelle delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, con esclusione del mezzo di trasporto	8
64.20	Telecomunicazioni	10
72	Informatica ed attività connesse	10
73	Ricerca e sviluppo	10
74.11	Attività degli studi legali	3
74.12	Contabilità, consulenza societaria ed in materia fiscale, incarichi giudiziari	7
74.13	Studi di mercato ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export	7
74.14	Consulenza amministrativo-gestionale, ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con	7
	l'esclusione delle attività di amministratori di società ed enti	
74.20	Attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche	5
74.30	Collaudi e analisi tecniche	7
74.40	Pubblicità	6
74.50	Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale	6
74.60.1	Servizi di vigilanza privata	3
74.81.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	5
74.81.3	Attività di aerofotocinematografia	7
74.82	Attività di imballaggio e confezionamento	8
74.83	Servizi congressuali di segreteria e di traduzione	6
74.84.5	Design stilino relativo a tessile, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili ed altri beni personali o per la casa	10
74.84.6	Servizi di segreteria telefonica ivi compresi i call center	9
80.22	Istruzione secondaria di formazione professionale	6
80.30.3	Scuole e corsi di formazione speciale, ivi compresi i corsi di formazione manageriale	7
90.00.1	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale.	7
90.00.2	Smaltimento e depurazione delle acque di scarico e di attività affini limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione	7

90.00.2	Smaltimento e depurazione delle acque di scarico e di attività affini, limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati ed altri processi finalizzati alla depurazione di acque reflue di origine industriale	7
92.20	Attività ricreative, culturali e sportive, limitatamente alle attività di produzione radiotelevisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla L. 233/90 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto	10
93.01.1	Altre attività di servizi limitatamente alle attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità	6

(1) Al settore del tabacco è stato attribuito un punteggio pari a 0 in quanto i relativi investimenti risultano esclusi dalle agevolazioni ai sensi della DEC. 94/173 UE del 22/3/94.

PROSPETTO "A2" - PUNTEGGIO RELATIVO ALLE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO PER LA GRADUATORIA ORDINARIA

Tipologia di investimento	di	punteggio
Costruzione impianto produttivo		10
Ampliamento impianto produttivo		9
Ammodernamento impianto produttivo		8
Ristrutturazione impianto produttivo		8
Riconversione impianto produttivo		7
Riattivazione impianto produttivo		6
Delocalizzazione impianto produttivo		6

diverse tipologie di investimento (A2).

Valutato che:

- Per la graduatoria ordinaria, la combinazione delle priorità deve effettuarsi secondo i seguenti indirizzi:

A) aree territoriali

attribuzione di punteggio comune di 0 punti. Le aree sono poste su uno stesso piano di opportunità non essendoci, ad oggi, alcun atto normativo in merito che disponga diversamente;

B) settore merceologici

Attribuzione del punteggio da 0 a 10;

C) tipologia di investimento

Attribuzione del punteggio da 0 a 10

- Per la graduatoria speciale la scelta prioritaria rimane quella dei settori di attività. Per la formazione della graduatoria regionale, fermo restando la "neutralità" delle aree territo-

riali, la combinazione delle priorità deve basarsi sulle due sole varianti:

A) aree territoriali

attribuzione di punteggio comune di 10 punti;

B) tipologia di investimento

attribuzione del punteggio da 0 a 10

- Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti presso:

Indirizzo:

Regione Puglia

Assessorato Industria Commercio Artigianato (I.C.A.)

Settore Industria C.so Sonnino 177 - 70121 BARI

Dirigente: Ing. Felice DECEMVERALE

E-mail: Settoreindustria.regionepuglia@interbusiness.it

Ufficio "Incentivazione alle attività produttive"

Responsabile: P.I. Francesco DE GRANDI

E-mail: degrandi.incentivi@libero.it

Ritenuto che:

- l'ammontare delle risorse finanziarie regionali disponibili, sono ripartite come di seguito:
 - a) 50% per la graduatoria ordinaria;
 - b) 50% per la graduatoria speciale.
- Visto che:
- L'art. 4, comma 2 lett. F) della L.R. n. 7 del 04/02/1997 attribuisce agli organi di direzione politica la formulazione dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri ausili finanziari";
- il criterio regionale di cui alla L. 488/92, essendo aggiornabile annualmente, non rappresenta indicazione programmatica di indirizzo politico;
- Il presente provvedimento è di specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) L.R. 7/97.
- Tenuto conto che il Ministero delle Attività Produttive, con propria Circolare prot.n. 931872 del 22/05/02, ha sollecitato la Regione Puglia ad effettuare le proprie valutazioni ed a trasmettere le proprie proposte;

Tutto ciò premesso, l'Assessore propone alla Giunta Regionale l'approvazione dell'indicatore regionale per l'anno 2002, così come sopra riportato, confermando in toto gli stessi indicatori già previsti per l'esercizio 2001, con l'integrazione del Comparto chimico tra i settori di attività prioritari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale così come definito dall'art. 4, comma 4 lettere A, della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta del-

l'Assessore;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Incentivazione alle Attività Produttive e dal Dirigente del Settore Industria ,
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare la relazione, dell'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato, Attività Estrattive ed Energia nonché i punteggi per le graduatorie speciale ed ordinaria per l'esercizio 2002 di cui in narrativa ai sensi della L. 488/92 - Industria che si intendono integralmente riportate.
- Di dare mandato al Settore Industria di procedere alla notifica della presente deliberazione al Ministero delle Attività Produttive;
- di dare informazione del presente atto, senza alcun onere a carico della Regione Puglia, sul sito internet www.pmion.net e sul portale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
- Di disporre, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento;
- Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario
Dott. Romano Donno

Il Presidente
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2002, n. 822

Autorizzazione apertura ed esercizio Terme di Castelnuovo, site nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG).

L'Assessore alla Sanità relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal competente ufficio n. 7, confermate dal Dirigente d'Ufficio e dal dirigente di settore, riferisce:

- Il sig. Nicola Caccavelli, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società a r.l. Fonte la Cavallina con sede in Gallarate (Va) e stabilimento sito alla Contrada Crocella nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG), ha chiesto, come da formale documentazione in atti, l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di un impianto termale denominato TERME DI CASTELNUOVO.
- La Regione Puglia, con determinazione del Dirigente del Settore Industria dell'Assessorato Industria Commercio ed Artigianato n. 118 del 7 novembre 2000, in ossequio alla L. R. n. 44/75, ha già conferito alla predetta società Fonte la Cavallina la concessione mineraria per lo sfruttamento dell'acqua minerale denominata La Cavallina.
- Il Ministero della Salute, a sua volta, con Decreti dirigenziali n. 3395 del 27 luglio 2001, n. 3406 del 17 gennaio 2002 e n. 3407 del 17 gennaio 2002, previa acquisizione del parere del Consiglio Superiore di Sanità, ha riconosciuto le proprietà terapeutiche dell'acqua minerale La Cavallina, sgorgante nell'ambito dell'omonima concessione mineraria, rispettivamente, per la terapia inalatoria, per la balneofangoterapia e per la terapia idropinica.
- Lo stesso Ministero della Salute ha formalmente inviato, in copia, i predetti Decreti dirigenziali al Presidente di questa Giunta regionale per i successivi adempimenti autorizzativi di cui all'art. 27 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
- Il Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia, su parere favorevole del Medico responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda USL FG/3, distretto n. 5, ha rilasciato alla predetta Società Fonte La Cavallina la prescritta formale autorizzazione sanitaria all'esercizio delle attività termali presso lo stabilimento in questione.
- L'istanza d'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento termale, indirizzata all'Assessorato alla sanità, nel rispetto dell'art.15 del regio decreto n. 1924 del 28 ottobre 1919, è corredata
 1. dallo schema di regolamento per i servizi d'accettazione dei curandi;
 2. dalla dichiarazione d'assunzione della direzione tecnica dello stabilimento da parte del

dott. Walter Regolo;

3. dal già ricordato parere favorevole del Medico responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda USL FG/3, distretto n. 5;
4. dall'indicazione di apertura delle terme dal 1° marzo al 30 novembre di ciascun anno;
5. dai dati analitici delle caratteristiche fisiche, fisicochimiche, chimiche e biologiche dell'acqua;
6. dalla planimetria con curve di livello della località del bacino di sorgente;
7. dalla relazione sul bacino geologico, idrogeologico ed imbrifero della sorgente;
8. dalla nota descrittiva dei disegni in scala dell'impianto.

La direzione tecnica dello stabilimento deve garantire il costante mantenimento dei requisiti igienici di cui al D.M. 20 gennaio 1927, per il qual motivo si demanda ai competenti Uffici dell'Azienda USL, d,i concerto con gli uffici dell'Assessorato alla Sanità, il dovuto riscontro.

La tassa di concessione regionale, di cui alla L. R. 28 maggio 1975 n. 44, deve ritenersi soddisfatta, come dalle tariffe allegate alla L. R. 17 agosto 1977 n. 28, in uno con quella prevista per la concessione mineraria di cui alla citata determinazione del dirigente del Settore Industria n. 118 del 7 novembre 2000.

Adempimenti di cui alla L.R. 17/77 e successivo modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivarsi sulla Regione.

- A fronte di tanto ed in virtù
 1. dell'art. 1, lett. c, del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 riguardante Il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materie di acque minerali e termali...,
 2. dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che affida alle Regioni la promozione della integrazione e della qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, favorendo, altresì la valorizzazione sotto il

- profilo sanitario delle altre aziende termali,
3. dell'art. 1 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 che promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, lettera f., della L. R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore alla Sanità;
- riscontrate le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Unità Operativa Complessa istruttore e redattore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di concedere, così come concede, in forza della normativa in premessa indicata, alla Società Fonte La Cavallina, s.r.l. (partita I.V.A. 02119570121), con sede legale in Gallarate (Va) e con stabilimento alla contrada Crocella nel territorio del Comune di Castelnuovo della Daunia, l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'impianto termale denominato TERME DI CASTELNUOVO per praticare la terapia inalatoria, la balneofangoterapia e la terapia idropinica di cui ai Decreti dirigenziali n. 3395 del 27 luglio 2001, nn. 3406 - 3407 del 17 gennaio 2002 del Ministero della salute di riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell'acqua minerale che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria;
2. di dare atto che la predetta concessione mineraria è stata già rilasciata dalla Regione Puglia con determinazione del Dirigente del Settore Industria dell'Assessorato Industria Commercio ed Artigianato n. 118 del 7 novembre 2000;
3. di ritenere soddisfatta la tassa di concessione

regionale in uno con quella di cui al comma precedente come da tariffe allegate alla L.R. 17 Agosto 1977 n. 28;

4. di prendere atto che lo stabilimento termale in questione sarà aperto al pubblico dal 1° marzo al 30 novembre di ciascun anno sotto la direzione tecnica unica prevista dall'art. 41 della L. R. n. 441/975, nell'ambito di concessione di acque minerali e termali derivanti da un unico bacino, affidata al prof. Walter Regolo, laureato in medicina e chirurgia ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge
5. di demandare all'azienda USL FG/3, nel cui ambito territoriale insiste il Comune di Castelnuovo della Daunia, di concerto con i competenti uffici dell'Assessorato regionale alla Sanità, l'esecuzione degli accertamenti, delle ispezioni e dei prelievi di campioni previsti dalla vigente normativa;
6. di ritenere, ad ogni modo, la Società Fonte la Cavallina responsabile del rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al R.D. del 28 ottobre 1919 n. 1924 indicate in premessa;
7. di considerare revocata l'autorizzazione di cui al presente atto al momento di una eventuale cessazione, per le motivazioni di cui agli artt. 29 e 36 della L. R. n. 44/1974, della concessione mineraria rilasciata con la determinazione dirigenziale del Settore Industria n. 118/2000, più volte indicata in premessa;
8. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul B.U.R.P. così come disposto dall'ultimo comma dell'art. 4 della L.R. 44/75 e che sia trasmessa al Ministero della Salute a cura del Settore Sanità;
9. di dichiarare il presente atto esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2002, n. 827

Determinazione delle tariffe da applicare al fine del rilascio dei decreti di riconoscimento previsti dalle norme indicate nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000.

L'Assessore alla Sanità, dott. Salvatore MAZZARACCHIO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Veterinario Regionale, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

La legge 15 marzo 1997, n. 59 ha conferito "delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

Con il D.L.vo 112/98 e successive modifiche ed integrazioni, recante "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, 59" ed in particolare l'art. 114 sono state conferite alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelle esplicitamente mantenuti dallo Stato.

Con il successivo DPCM 26 maggio 2000 recante "Individuazione delle risorse Umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del titolo IV, capo I del D.L.vo 112/98" sono state trasferite alle Regioni la maggior parte delle competenze in materia veterinaria.

Nell'ambito di tale processo sono state trasferite anche le competenze in materia di autorizzazione di taluni stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale e degli stabilimenti incaricati della raccolta e trasformazione di rifiuti di origine animale, di seguito elencate:

- a) Autorizzazioni concernenti gli stabilimenti per la lavorazione di prodotti a base di carne (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537);
- b) Riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e depositi di frigoriferi di carni fresche (art.13 decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286);
- c) Riconoscimento degli stabilimenti di produzione e di preparazione di carne e carni macinate (art. 8 decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n.309)
- d) Riconoscimento dei macelli, laboratori di

sezionamento e depositi frigoriferi di carni di coniglio e di selvaggina allevata (art 14, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992 n.559);

- e) Riconoscimento dei centri di lavorazione di carni di selvaggina uccisa a caccia (art 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996 n. 607);
- f) Riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di pollame art.7, decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495);
- g) Riconoscimento di idoneità dei centri di depurazione e di spedizione dei molluschi bivalvi vivi (art 6, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530);
- h) Riconoscimento di idoneità degli stabilimenti, mercati ittici, impianti collettivi per aste e navi officina dei prodotti della pesca (art 7, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531);
- i) Riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di ovoprodotti (art 5, decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65);
- l) Riconoscimento degli stabilimenti incaricati della raccolta e trasformazione dei materiali a basso e alto rischio (art.1, decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508).

I suddetti atti normativi prevedono il rilascio, da parte delle autorità sanitarie competenti, di atti autorizzativi a conclusione di procedure di riconoscimento di idoneità, a seconda delle diverse tipologie di stabilimenti.

Considerato che le spese relative all'esecuzione degli accertamenti tecnici ed amministrativi connessi con la procedura di riconoscimento sono a carico degli interessati;

Ritenuto di dover stabilire le tariffe che devono essere corrisposte ai fini del processo autorizzativo,

Ritenuto indispensabile provvedere al potenziamento dell'attività del Servizio Veterinario regionale, che per la elaborazione di programmi ispettivi si avvarrà anche di collaborazioni esterne, così come dovrà provvedere alla acquisizione di beni strumentali occorrenti per gestione del processo

autorizzativo.

Pertanto, tenendo conto dei costi connessi ad eventuali sopralluoghi ispettivi ed alla istruttoria di ufficio, si ritiene opportuno approvare le tariffe indicate nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, già determinate con decreti ministeriali dal Ministero della salute apportando, come modificazione, una riduzione dei costi nei casi in cui uno stabilimento venga contestualmente autorizzato per più attività e nel caso di attivazione di nuova attività in uno stabilimento già riconosciuto

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n.17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI “

Si da atto che la spesa riveniente dal presente provvedimento in favore del Servizio Veterinario per il pagamento delle spese relative alle attività di riconoscimento degli stabilimenti di produzione e trasformazione prodotti carnei e ittici va imputata al cap. 712060 e al corrispondente capitolo di entrata 3065084 (con vincolo tra capitolo di entrata e capitolo di spesa).

La stessa risulta contenuta nei limiti del Fondo sanitario regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e non produce oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

Il Dirigente Del Servizio Veterinario
Dr. Francesco Fucili

- Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n.7/97;
- L' Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di stabilire che, per le attività tecniche ed amministrative che saranno svolte dal Servizio Veterinario Regionale, al fine del rilascio dei decreti di riconoscimento previsti dalle norme in premessa, gli interessati dovranno versare a favore della Regione Puglia l'importo indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- Di dare atto che le somme versate alla Regione Puglia per il rilascio dei decreti di riconoscimento di cui al presente provvedimento saranno introitate sul capitolo di entrata 3065084 del bilancio regionale
- di dare mandato al dirigente del servizio veterinario regionale a procedere alla sospensione del riconoscimento, fino a versamento effettuato, degli stabilimenti già in attività qualora il versamento non venga effettuato entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera sul BURP o nel caso in cui non sia effettuato entro 6 mesi dal rilascio del riconoscimento provvisorio.
- Di dare atto che le somme rinvenienti dall'applicazione del presente provvedimento saranno acquisite al capitolo entrata 3065084 e al corrispondente capitolo di spesa 712060 (con vincolo tra capitolo di entrata e capitolo di spesa) e di finalizzare la spesa alle attività di riconoscimento, ivi inclusa l'attività istruttoria e l'esecuzione di programmi ispettivi, anche mediante avvalimento di collaborazioni esterne, nonché all'adeguamento funzionale e all'acquisizione di beni strumentali occorrenti per gestione del processo autorizzativo del Servizio Veterinario Regionale.
- Di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

Il Segretario della Giunta

Il presidente della Giunta

Allegato A

Tariffe da versare in favore della Regione Puglia, al fine del rilascio dei decreti di riconoscimento previsti per gli impianti di produzione, lavorazione e depositi di alimenti di origine animale e di rifiuti di origine animale

- Decreto di riconoscimento CEE ai sensi del Dlvo 286/94€ 1032
- Decreto di riconoscimento CEE ai sensi del DPR 495/97.....€ 1032
- Decreto di riconoscimento CEE ai sensi del DPR 559/92€ 1032
- Decreto di riconoscimento CEE ai sensi del DPR 607/99€ 1032
- Decreto di riconoscimento CEE ai sensi del DPR 309/98€ 1032
- Decreto di riconoscimento CEE ai sensi del Dlvo 537/92
- stabilimenti aventi struttura e capacità di
produzione industriale.....€ 1032
- stabilimenti NON aventi struttura e capacità di
produzione industriale.....€ 519
- Decreto di riconoscimento CEE ai sensi del DLvo 508/92 ...€ 1032
- Decreto di riconoscimento CEE del DPR 531/92 € 519
- Decreto di riconoscimento CEE ai sensi del Dlvo 530/92, € 1032
- Decreto di riconoscimento CEE ai sensi del DLvo 65/96, ... € 1032
- Rilascio contemporaneo di due o più
decreti per diverse attività ad una stessa ditta :
.....50% delle tariffe previste per ogni tipologia fino a
un massimo di € 1552
- Rilascio di un decreto per l'attivazione di una nuova attività ad un stesso
stabilimento già riconosciuto:
.....50% della tariffa prevista per la corrispondente
tipologia

-
- Rilascio di nulla osta per l'utilizzo di rifiuti di origine animale per scopi scientifici o per l'alimentazione di particolari categorie di animali ai sensi dell'art. 7 del D.LVO 14 dicembre 1992, n.508.....€ 103
 - Volturazione della ragione sociale intestataria del riconoscimento in favore del subentrante€ 103

Dott. Romano Donno

Dott. Raffaele Fitto
